



Prot. 2600

Roma, 30 giugno 2005

## COMUNICATO STAMPA

### NUOVA CIRCOLARE SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ORIGINE

L'Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la Circolare n. 23D del 30.06.2005 con all'oggetto: *“Cooperazione amministrativa in materia di origine. Natura del termine per la risposta da parte delle Autorità estere alle richieste di controllo a posteriori. Tutela delle risorse proprie”*.

Il Documento si è reso necessario in quanto, le competenti Autorità dei Paesi legati all'Unione Europea da Accordi preferenziali, non provvedono a rispondere alle richieste di cooperazione amministrativa in materia di “origine” (certificato EUR1 o controllo su fattura) nei tempi previsti.

La Circolare precisa che, nel caso in cui, a seguito di una richiesta di controllo “a posteriori” di un certificato di origine preferenziale, non giunga alcuna risposta dal paese che lo ha emesso, entro il termine di 10 mesi, l'Ufficio doganale è tenuto a riscuotere i dazi doganali.

Tuttavia, se successivamente e comunque entro il termine triennale di decadenza, previsto dall'art. 236 del Reg. CE n. 2913/92, la risposta dovesse giungere e confermare la validità del certificato, l'Amministrazione dovrà procedere al rimborso dei dazi attivando la revisione dell'accertamento.

Il testo integrale del Documento è disponibile sul sito internet dell'Agenzia:  
[www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it)

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6562 – Fax + 39 0650957312 – e-mail:  
[dogane.comunicazione@agenziadogane.it](mailto:dogane.comunicazione@agenziadogane.it)